G.C. n. 390

Riferimenti Archivistici: A 04 - 20260000012

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 25/08/2026

OGGETTO: **MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE «AREZZO CITTÀ DEL NATALE 2026». ATTO DI INDIRIZZO PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE**

Presidente: Marcello Comanducci

Segretario Generale: Dott. Alfonso Pisacane

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell'argomento

Cognome e nome	**Carica**	**Presente**
Marcello Comanducci	Sindaco	1
Gianfrancesco Gamurrini	Vicesindaco	2
Alberto Merelli	Assessore	3
Angiolino Piomboni	Assessore	4
Natalie Dentini	Assessore	5
Rossella Sposato	Assessore	6
Lucia Tanti	Assessore	7
Maria Antonietta Di Tommaso	Assessore	8
Francesco Marcantoni	Assessore	9
Federico Rossi	Assessore	10

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

a) la manifestazione «Arezzo Città del Natale» è ideata e promossa dal Comune di Arezzo, che ne detiene titolarità, marchio, indirizzo strategico e responsabilità istituzionale, quale principale strumento di promozione turistica e di sostegno all'economia cittadina nel periodo natalizio, in coerenza con il Documento Unico di Programmazione;

b) con deliberazione C.C. n. 20 del 23/02/2018 il Comune ha promosso la costituzione della Fondazione Arezzo Intour, proprio ente strumentale per la promozione turistica, la valorizzazione

dell'immagine della città e la gestione di eventi; istituita per soddisfare esigenze di interesse generale, sottoposta a influenza pubblica dominante e finanziata in via maggioritaria dal Comune, la Fondazione riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1 e dell'Allegato I.1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e risponde in proprio, secondo il proprio ordinamento e sotto la responsabilità dei propri organi, della legittimità delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nonché della disciplina dei propri contratti attivi, esclusi dal codice ex art. 13, comma 2;

c) con Convenzione tra il Comune di Arezzo e la Fondazione Arezzo Intour per lo svolgimento delle attività turistiche dell'Ente (Rep. A/19538 per il triennio 2025-2027), di seguito denominata Convenzione, sono stati regolamentati i rapporti tra le parti, prevedendo nello specifico:

• all'art. 1.1, lo sviluppo del progetto «Arezzo Città del Natale» tra le attività strategiche affidate alla Fondazione;

• agli artt. 1.3 e 4.5, le modalità di individuazione della Fondazione quale soggetto attuatore di ulteriori progetti di interesse pubblico;

• all'art. 2.1, il vincolo della Fondazione, nell'esercizio del proprio mandato, all'osservanza degli indirizzi del Consiglio Comunale e delle direttive della Giunta Comunale;

• all'art. 6.3, la concessione in uso e la licenza dei marchi e loghi comunali correlati alle attività oggetto di convenzione;

• agli artt. 5.9 e 8.2, la facoltà della Fondazione di utilizzare gli spazi affidati per iniziative coerenti e di introitare i corrispettivi derivanti dalle attività organizzative, con vincolo di destinazione al finanziamento delle attività turistico-culturali;

• all'art. 4.4, l'obbligo di rendicontazione economica e funzionale delle attività svolte e delle spese sostenute;

d) la Fortezza Medicea, l'atrio della Biblioteca Città di Arezzo e il Palazzo di Fraternita sono gestiti dalle rispettive istituzioni in nome e per conto del Comune, in forza dei relativi rapporti convenzionali e statutari, e costituiscono contenitori naturali degli usi espositivi, esperienziali e di rappresentanza della manifestazione;

e) per l'edizione 2026, nel periodo indicativo dal 14 novembre 2026 al 10 gennaio 2027, l'Amministrazione determina gli indirizzi generali e gli obiettivi, demandando alla Fondazione l'elaborazione del progetto entro il 3 settembre 2026 e consentendo l'avvio anticipato delle interlocuzioni con la Soprintendenza sulle aree tutelate;

VISTI: gli artt. 42, 48, 49, 107, 134, comma 4, 147-quater e 207 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL); l'art. 1, commi 816-847, della l. n. 160/2019, in particolare i comma 833 lett. a) e 834; il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale (C.C. n. 97/2020 e ss.mm.ii.), in particolare gli artt. 7, 8.4, 9, 10-13, 22, commi 1 e 3, 50, 52 e 53; gli artt. 7 (auto-organizzazione amministrativa), 13, comma 2, e 134 del d.lgs. n. 36/2023; l'art. 3 della l. n. 241/1990 e l'art. 2391 del codice civile; il d.lgs. n. 30/2005 e l'art. 2598 c.c., quanto alla tutela del marchio; il d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), il d.lgs. n. 118/2011 e le norme statutarie in materia di indirizzo e controllo sugli enti e le società partecipate; gli artt. 20, 21, 49 e 106 del d.lgs. n. 42/2004, in relazione ai vincoli sul parco «il Prato», su Piazza Grande, sulla Fortezza Medicea e sugli altri contesti tutelati; gli artt. 68, 69 e 80 del TULPS e le vigenti direttive in materia di safety e security; lo Statuto comunale, lo Statuto della Fondazione Arezzo Intour e il Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro storico;

CONSIDERATO CHE:

1. l'affidamento unitario della direzione artistica e della gestione operativa ed economica alla Fondazione Arezzo Intour risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, di cui agli artt. 1.1 e 1.3 della Convenzione ed al principio di auto-organizzazione di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 36/2023;

2. in coerenza con la titolarità istituzionale della manifestazione in capo al Comune e con la natura di ente strumentale della Fondazione Arezzo Intour, compete al Comune la fissazione degli indirizzi strategici e delle direttive generali mentre spetta alla Fondazione l'autonomia nelle scelte gestionali, organizzative, commerciali, tariffarie, contrattuali e finanziarie, che la stessa assume, motiva e risponde secondo il proprio ordinamento;

3. in attuazione del suddetto riparto, l'iter di realizzazione si articola nelle seguenti fasi: (i) la fase di indirizzo e affidamento, oggetto del presente provvedimento; (ii) la fase istruttoria, con progetto entro il 3 settembre 2026 e interlocuzione con la Soprintendenza; (iii) la fase di approvazione del progetto, riservata alla Giunta anche ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Regolamento canone, presupposto delle occupazioni superiori a quattro giorni consecutivi; iv) la fase di consuntivazione e controllo;

4. l'obiettivo di risultato assegnato alla Fondazione è migliorare e accrescere la sostenibilità della manifestazione, sul piano economico e per i cittadini e i residenti; il suo perseguimento è seguito dalla Cabina di regia per l'intera durata della manifestazione, mediante continuo raffronto con il soggetto attuatore e gli altri soggetti coinvolti;

5. in rispondenza agli indirizzi fissati il concorso del Comune si attua mediante l'erogazione diretta di servizi e prestazioni in natura di propria competenza (logistica, igiene urbana, mobilità, potenziamento dell'accoglienza) con spese assunte sui propri capitoli di bilancio, da non intendersi quali trasferimenti finanziari diretti alla Fondazione ai sensi dell'art. 4.5 della Convenzione;

6. le occupazioni di suolo pubblico correlate alla manifestazione rientrano nel regime di esenzione dal Canone Patrimoniale ai sensi dell'art. 1, comma 833, lett. a) e 834 della legge n. 160/2019 e dell'artt. 22 (commi 1 e 3) del Regolamento comunale, con estensione dell'esenzione agli allestimenti compresi nel perimetro dell'evento istituzionale;

7. in forza del regime di copertura dei costi con i proventi, compatibile con la natura della stessa, la Fondazione introita dagli operatori e terzi partecipanti i corrispettivi di natura contrattuale a titolo di rimborso e partecipazione ai costi del pacchetto integrato di servizi e di licenza dei marchi correlati, con espresso vincolo di destinazione alla copertura dei costi della manifestazione e ai fini statutari, ai sensi degli artt. 1.1, 5.9 e 8.2 della Convenzione Quadro;

8. per converso, le funzioni amministrative d'imperio attinenti al governo della convivenza tra l'evento e la vita cittadina (viabilità, sicurezza urbana, tutela della quiete pubblica e dei residenti) costituiscono competenze pubbliche non delegabili e restano integralmente riservate al Comune.

CONSIDERATO altresì che:

in attuazione dell'art. 2.3 della Convenzione Quadro e al fine di assicurare il necessario supporto tecnico-specialistico e il coordinamento operativo per la realizzazione delle progettualità culturali e turistiche di interesse comune, ivi compresa la manifestazione «Arezzo Città del Natale», si rende opportuno rafforzare la collaborazione organizzativa tra le parti mediante l'assegnazione temporanea presso la Fondazione Arezzo Intour di n. 1 unità di personale dipendente del Comune di Arezzo già assegnata all'Ufficio politiche culturali e turistiche;

ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, l'assegnazione temporanea sarà disciplinata mediante apposito Protocollo d'Intesa/Accordo attuativo tra il Comune di Arezzo e la

Fondazione Arezzo Intour, da stipularsi a cura del Dirigente competente, con durata dal 10/09/2026 al 31/12/2027, rinnovabile;

in esecuzione del citato protocollo, eventuali compensi o indennità accessorie aggiuntivi rispetto al trattamento economico accessorio attualmente in godimento, attribuiti al dipendente in ragione del servizio prestato presso la Fondazione e ai sensi delle norme del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CDI) del Comune di Arezzo, saranno erogati direttamente dal Comune medesimo e successivamente posti a totale ed integrale rimborso a carico della Fondazione Arezzo Intour, garantendo la piena neutralità finanziaria sia per il Fondo Risorse Decentrate sia per il bilancio del Comune di Arezzo;

RITENUTA la propria competenza in materia in base all'art. 48 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'allegato parere favorevole del Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267*;*

VISTO l'allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267;

con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. di approvare i seguenti indirizzi generali per l'edizione 2026 della manifestazione «Arezzo Città del Natale»: a) svolgimento nel periodo indicativo dal 14 novembre 2026 al 10 gennaio 2027, comprensivo delle fasi di allestimento e disallestimento; b) articolazione diffusa degli eventi nel centro storico e nelle aree limitrofe; c) gestione operativa e direzionale in capo alla Fondazione Arezzo Intour; d) libero e gratuito accesso alle vie e piazze pubbliche non delimitate; e) garanzia di compatibilità con la vita ordinaria della città e con le attività residenti. Gli indirizzi di cui alla presente deliberazione si applicano alle edizioni della manifestazione ricadenti nel mandato amministrativo in corso (edizioni 2026–2029), fino a loro modifica o sostituzione.

2. di confermare la titolarità della manifestazione in capo al Comune di Arezzo, al quale spettano l'indirizzo strategico, la proprietà del marchio e la vigilanza sui risultati anche avvalendosi di una Cabina di regia nominata dal Sindaco, senza funzioni di co-gestione né poteri provvedimentali;

3. di affidare alla Fondazione Arezzo Intour, quale soggetto attuatore ai sensi degli artt. 1.1 e 1.3 della Convenzione rep. A/19538, la direzione artistica, organizzativa e gestionale dell'evento a propri costi e rischio, in regime di copertura dei costi con i proventi e con piena autonomia organizzativa, commerciale e finanziaria, con facoltà di introitare i corrispettivi contrattuali per i servizi forniti ai soggetti partecipanti all'evento, ai sensi degli artt. 1.1 e 8.2 della medesima Convenzione.

4. di demandare alla Fondazione la predisposizione del progetto della manifestazione da presentare entro il 3 settembre 2026, quale analisi di fattibilità progettuale comprensiva almeno di: planimetrie delle aree e degli allestimenti; cronoprogramma; piano delle attrazioni e degli eventi; piano economico-finanziario con stima dei proventi e dei costi; piano di comunicazione; piano preliminare di safety e security; piano assicurativo; dando atto che l'individuazione puntuale dei servizi comunali e di quelli resi dalle società e dagli enti partecipati, tra cui ATAM e AISA, necessari allo svolgimento della manifestazione, non forma oggetto del progetto: la relativa definizione e quantificazione competono all'Amministrazione ed è demandata alla Cabina di

regia, che vi provvede, d'intesa con i servizi comunali e con le società ed enti partecipati, entro il 30 settembre 2026.

5. di autorizzare la Fondazione a trasmettere al Comune, per il tempestivo inoltro alla competente Soprintendenza, gli elaborati tecnici relativi al parco «il Prato» e agli altri beni tutelati ai fini dell'acquisizione dei necessari atti di assenso.

6. di individuare in via preliminare e non vincolante, quali aree e spazi suscettibili di concessione o destinazione alla manifestazione, salvo definizione in sede di progetto e acquisizione degli assensi di legge: parco «il Prato»; Piazza Grande e Logge Vasari; Fortezza Medicea; atrio della Biblioteca Città di Arezzo; Palazzo di Fraternita; Corso Italia e vie limitrofe; Piazza San Iacopo; Piazza Guido Monaco; Piazza San Francesco e Piazza della Libertà, con esclusione dei sagrati e delle pertinenze degli edifici di culto; Piazza Sant'Agostino; Logge del Grano; ulteriori aree esterne al centro storico ex art. 50 del Regolamento canone.

7. di assicurare il supporto organizzativo del Comune alla manifestazione tramite l'erogazione diretta di servizi comunali e prestazioni in natura nei settori di competenza (logistica, igiene urbana, mobilità e accoglienza), anche per il tramite delle proprie società ed enti partecipati, la cui definizione puntuale è demandata alla Cabina di regia entro il 30 settembre 2026, con oneri a proprio carico nei limiti degli stanziamenti di bilancio, dando atto che tali prestazioni non costituiscono contributi finanziari alla Fondazione ai sensi dell'art. 4.5 della Convenzione ma compartecipazione all'evento.

8. di demandare le competenze interne del Comune nell'ambito dell'organizzazione e del monitoraggio dell'evento come segue:

– a) Cabina di regia: quale organo di raccordo e vigilanza istituzionale nominato dal Sindaco, presiede al monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ed efficacia della manifestazione, esamina in via preliminare il progetto predisposto dalla Fondazione formulando eventuali richieste di integrazione e propone agli organi preposti gli atti di quantificazione e impegno per i servizi di competenza dell'Ente;

– b) Servizi e progetti Comunali competenti: curano la regolare erogazione delle prestazioni dirette dell'Ente nei rispettivi ambiti di competenza ed effettuano l'istruttoria di competenza;

9. di riservare alla competenza esclusiva del Comune le funzioni di governo della convivenza tra l'evento e la città, con particolare riferimento alla disciplina della viabilità, del trasporto pubblico, della sicurezza e della tutela della quiete e del decoro urbano, ai sensi dell'art. 53, commi 5 e 7, del Regolamento del canone patrimoniale.

10. di dare atto che l'approvazione formale del progetto definitivo avverrà con successiva deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Regolamento del canone patrimoniale;

11. di autorizzare la Fondazione Arezzo Intour ad introitare in nome e per conto proprio tutti i proventi derivanti dalla realizzazione e gestione della manifestazione (corrispettivi per l'ammissione e partecipazione degli espositori al format organizzativo; corrispettivi per la fornitura di allestimenti, utenze e servizi accessori integrati secondo un tariffario stabilito dalla Fondazione stessa; biglietterie di attrazioni, mostre ed esperienze in spazi delimitati; proventi dei sistemi di vendita e prevendita dei titoli di accesso; sponsorizzazioni ex art. 134 del d.lgs. n. 36/2023, inclusi i naming rights; co-branding, merchandising e licenza del marchio; corrispettivi per eventi aziendali e servizi accessori; contributi di soggetti pubblici e privati) ai sensi degli artt. 5.9 e 8.2 della Convenzione Quadro, con tassativo vincolo di destinazione di tutti gli introiti alla copertura dei costi della manifestazione e alle proprie finalità statutarie.

12. di stabilire che, per il periodo della manifestazione e nelle aree di cui al punto 6, ogni richiesta di terzi di occupazione di suolo pubblico o di svolgimento di iniziative sia trasmessa dal Comune alla Fondazione Arezzo Intour, per la valutazione di coerenza con il progetto: in caso di ammissione, l'operatore corrisponderà alla Fondazione i corrispettivi di cui al punto 11; in caso di mancata ammissione, la richiesta segue il regime ordinario del Regolamento canone, ferma la valutazione di compatibilità con la manifestazione ex art. 53, commi 5 e 7; di stabilire altresì che, fermo restando che la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi costituisce attività negoziale di diritto privato della Fondazione quale gestore a propri costi e rischio, la Fondazione medesima è tenuta a trasmettere all'Ente il tariffario adottato e le sue variazioni annuali, a titolo di formale informativa e per le finalità di vigilanza istituzionale;

13. di conferire in uso alla manifestazione gli spazi della Fortezza Medicea, dell'atrio della Biblioteca e degli altri edifici gestiti da enti del gruppo comunale, formulando i seguenti indirizzi ex art. 147-quater del TUEL per la definizione dei relativi accordi attuativi: a) mettere a disposizione della manifestazione i predetti spazi, riconoscendo alla Fondazione i proventi della manifestazione; b) definire eventuali compartecipazioni ai predetti proventi; c) recepire il presente indirizzo entro sessanta giorni, sulla base di criteri di congruità predeterminati in via generale e nel rispetto dell'art. 2391 del codice civile;

14. di dare atto che il marchio «Arezzo Città del Natale» è e resta di titolarità del Comune, che ne cura la registrazione, ed è concesso in licenza d'uso gratuita alla Fondazione limitatamente all'edizione 2026, con facoltà di sub-licenza onerosa a fini di merchandising e co-branding, con obbligo di reinvestimento dei proventi nelle attività di promozione turistica e statutaria; di stabilire il divieto per chiunque, in assenza di autorizzazione, di utilizzare il marchio o segni confondibili, accostare propri loghi, marchi o denominazioni, ovvero presentare proprie iniziative — comprese quelle mercatali o di intrattenimento concomitanti, comunque denominate — come parte della manifestazione o ad essa riconducibili; la disciplina degli abbinamenti autorizzati, dei corrispettivi e dei criteri di valutazione è rimessa alla Fondazione, nel rispetto della coerenza con l'immagine istituzionale e dei limiti merceologici ed etici comunicati dal Comune; la Fondazione, d'intesa con gli uffici comunali, vigila sugli usi non autorizzati e sulle associazioni ingannevoli e agisce a tutela ex d.lgs. n. 30/2005 e art. 2598 c.c.;

15. di stabilire che la Fondazione trasmetterà al Comune, entro 90 giorni dalla conclusione dell'evento, il rendiconto economico consuntivo e la relazione finale sulle attività svolte, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4.4 della Convenzione Quadro.

16. di dare atto che la Fondazione risponde in via esclusiva, secondo il proprio ordinamento e sotto la responsabilità dei propri organi, della legittimità e congruità delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture e della disciplina dei propri contratti attivi, nonché degli obblighi in materia di safety, security, titoli TULPS, coperture assicurative, decoro e ripristino delle aree; nessuna responsabilità e nessun onere ulteriore rispetto a quelli di cui al punto 7 gravano sul Comune;

17. di dare atto che gli oneri per i servizi comunali di cui al punto 7 saranno quantificati e impegnati con successivi atti dei dirigenti competenti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio; che la minore entrata teorica derivante dalle esenzioni dal Canone Patrimoniale Unico e dalla gratuità d'uso temporanea degli immobili comunali trova titolo e copertura normativa nelle previsioni dell'art. 1, comma 833, lett. a) e 834 della Legge n. 160/2019, degli artt. 21 e 22 del Regolamento comunale per la disciplina del Canone Patrimoniale e dagli artt. 5.9 e 8.2 della Convenzione Rep. A/19538, trattandosi di manifestazione istituzionale dell'Ente; che il presente provvedimento non comporta il rilascio di garanzie da parte del Comune e che per il resto non comporta oneri diretti;

18. di dare mandato al Dirigente dell'Ufficio politiche culturali e turistiche di procedere alla stipula del Protocollo d'Intesa tra il Comune di Arezzo e la Fondazione Arezzo Intour, ai sensi

dell'art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, in aggiornamento dell'accordo siglato in data 27 marzo 2018, per disciplinare l'assegnazione temporanea presso la Fondazione di n. 1 unità di personale dipendente del Comune di Arezzo già assegnata all'ufficio politiche culturali e turistiche dal 10.09.2026 al 31.12.2027, rinnovabile, per il supporto ai progetti culturali e turistici di interesse comune, stabilendo che gli eventuali compensi e indennità accessori aggiuntivi rispetto al trattamento economico accessorio attualmente in godimento dal dipendente, attribuiti ai sensi del vigente Contratto Decentrato Integrativo comunale in ragione dello specifico incarico svolto, saranno corrisposti direttamente dal Comune di Arezzo e posti ad integrale e tempestivo rimborso a carico della Fondazione Arezzo Intour (comprensivi di oneri riflessi e IRAP), garantendo la totale neutralità finanziaria dell'operazione e l'assenza di oneri o incrementi a carico sia del Fondo per le Risorse Decentrate sia del bilancio del Comune di Arezzo;

19. di dare atto altresì che l'assegnazione temporanea del dipendente non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del Fondo Risorse Decentrate né del bilancio comunale, trovando gli eventuali compensi accessori aggiuntivi totale e preventivo ristoro nel rimborso finanziario a carico della Fondazione Arezzo Intour*;*

di rendere, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00, stante la necessità di consentire alla Fondazione l'elaborazione del progetto e l'avvio dell'interlocuzione con la Soprintendenza nel ristretto termine del 3 settembre 2026.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale
Dott. Alfonso Pisacane

Il Presidente
Marcello Comanducci